REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

recante misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la produzione di semi di soia presenta sempre maggiore interessse per la Comunità;

considerando che, per favorire lo sviluppo di questa produzione, soggetta alla concorrenza diretta dei semi di soia importati nella Comunità dai paesi terzi in esenzione da dazio, il regolamento (CEE) n. 1614/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1037/84 (4), ha previsto speciali misure di sostegno per detti semi;

considerando che, per quanto concerne il beneficiario dell'integrazione, è opportuno prevedere che l'integrazione sia concessa a chiunque abbia concluso con il produttore un contratto che prevede il pagamento al produttore di un prezzo almeno uguale al prezzo minimo e che fornisca la prova che i semi sono stati trasformati o che i semi di soia sono stati venduti o consegnati ad un trasformatore;

considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza, occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 1614/79;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, è fissato per la Comunità un prezzo d'obiettivo dei semi di soia della sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune, secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Il prezzo d'obiettivo è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità.

2. Il prezzo d'obiettivo si applica durante tutta la campagna di commercializzazione.

Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo.

3. Il prezzo d'obiettivo si riferisce ad un qualità tipo. Tale qualità è determinata dal Consiglio secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Se il prezzo d'obiettivo valido per la campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale dei semi di soia determinato conformemente all'articolo 3, è concessa un'integrazione pari alla differenza fra questi due prezzi per i semi di soia raccolti e trasformati nella Comunità.

2. L'integrazione è concessa ad ogni persona fisica e giuridica che ha stipulato con i produttori singoli o associati di semi di soia un contratto che preveda il pagamento al produttore di un prezzo almeno pari al prezzo minimo di cui al paragrafo 3.

Se questa persona è il trasformatore dei semi, l'integrazione è concessa qualora sia stata fornita la prova della trasformazione.

Negli altri casi l'integrazione è concessa alle persone fisiche e giuridiche:

— che soddisfano a talune condizioni da determinare

e

— che hanno fornito la prova della vendita o della consegna dei semi di soia ad un trasformatore.

3. Il prezzo minimo si riferisce alla qualità tipo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, ed è fissato ad un livello che permetta ai produttori di semi di realizzare le loro vendite al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto in particolare delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dalle zone di produzione alle zone di utilizzazione.

4. In deroga al paragrafo 2, e per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, l'integrazione prevista al paragrafo 1 è concessa ai produttori di semi di soia per una produzione stabilita applicando una resa rappresentativa alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta.

5. L'integrazione è versata dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo la raccolta dei semi.

(1) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 19.
(2) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.
(3) GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 46.
(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(6) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa ogni anno il prezzo minimo di cui al paragrafo 3, contemporaneamente al prezzo d'obiettivo di cui all'articolo 1.

Secondo la stessa procedura sono adottate:

a) le norme generali per la concessione dell'integrazione;

b) le modalità di controllo del diritto all'integrazione;

c) le condizioni di cui al paragrafo 2, primo trattino.

7. L'importo dell'integrazione è fissato periodicamente dalla Commissione.

8. La modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni quadro cui devono conformarsi i contratti di cui al paragrafo 2, sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE (1).

Articolo 3

Il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia, calcolato per un punto di passaggio della frontiera della Comunità, è determinato in base alle possibilità di acquisto più favorevoli.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Tali dati sono stabiliti in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Le modalità di comunicazione dei dati sono stabilite secondo la stessa procedura.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1614/79 è abrogato dal 1° settembre 1985. Tuttavia, esso continua ad essere applicabile ai semi di soia raccolti prima del 1° gennaio 1985.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIGNORILE

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.